

STATUTO

(“Statuto”)

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ - OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

- 1.1 La società è denominata “Retex S.p.A. Società Benefit” (la “Società”).

Art. 2

(Sede legale e sedi secondarie)

- 2.1 La Società ha sede in Milano (MI) all’indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata con le maggioranze di cui al presente Statuto, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze e dipendenze di ogni genere
- 2.3 L’organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del comune indicato al Paragrafo 2.1.

Art. 3

(Domicilio dei Soci)

- 3.1 Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, salva la facoltà dei Soci di aggiornare nel libro dei Soci tale informazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi tra i Soci e la Società e/o tra i Soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente Statuto dovrà essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (anticipata via posta elettronica) ovvero a mezzo posta elettronica (i) con riferimento agli avvisi da inviarsi ai Soci, al domicilio dei Soci indicato nel libro dei Soci e/o (ii) con riferimento agli avvisi da inviarsi alla Società, alla sede legale della Società, e/o (iii) con riferimento agli avvisi da inviarsi agli amministratori e sindaci, al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci.

Art. 4

(Durata della Società)

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento.

Art. 5

(Oggetto)

- 5.1 La Società, in qualità di società benefit e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 376 a 384, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, salvo sue successive modiche, intende, nell’esercizio delle attività economiche con scopo di lucro in seguito previste, perseguire, oltre a tale scopo, anche una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Consapevole delle sfide di sostenibilità globali, il principio guida è la creazione di valore condiviso per gli *stakeholder* coinvolti nel gruppo societario e nella catena del valore, attraverso l’offerta verso il mercato di servizi

professionali e soluzioni proprietarie o di terze parti per il mondo del *retail*, del *digital* e dell'innovazione.

La Società, pertanto, ha un oggetto plurimo costituito da attività con scopo di lucro e da attività con finalità di beneficio comune di seguito individuate.

Attività con scopo di lucro

- l'ideazione, la produzione, l'installazione, l'integrazione, l'acquisto, la vendita e la manutenzione, in proprio e per conto terzi, in Italia e all'estero, di sistemi informatici, sia *hardware* che *software*, di base, applicativi e/o tecnici, multimediale e non, *offline* e *online*, nonché di apparecchiature, strumenti e impianti elettrici, elettromeccanici, elettronici, digitali e similari e loro componenti, ricambi e accessori;
- la promozione, lo sviluppo e la gestione di strumenti abilitanti il commercio elettronico, compresi sviluppo e implementazione di applicazioni informatiche in logica "*mobile*" e "*digital*", nonché la vendita di spazi, servizi e accessi digitali, telematici, di rete e web;
- la fornitura di servizi internet, intranet, extranet, telematici e multimediali, in proprio e per conto terzi, di dati per la fornitura d'informazione e la gestione di telesegnalazione, nonché di sistemi per elaborazione dati;
- l'attività di assistenza tecnica a qualunque livello ivi compresa l'attività di ricezione e smistamento chiamate ("*call center*" e "*call dispatching*"), anche in forma di servizio cosiddetto *helpdesk*, finalizzata all'attività di assistenza telefonica, informatica e telematica, sia *hardware* che *software*, nelle modalità "*on site*" e "*remota*" e di altro genere;
- l'attività di consulenza alle imprese, al fine di individuare gli strumenti tecnici, gestionali, logistici, organizzativi ed informatici per il miglioramento della gestione d'impresa, ottimizzando i processi produttivi analizzati e quindi i risultati aziendali, anche eventualmente in modalità "*outsourcing*";
- la formazione nei settori suddetti, in particolare nel campo dell'applicazione, manutenzione e/o aggiornamento dei pacchetti *software* e applicativi elaborati o comunque disponibili.

La Società potrà inoltre, in rapporto all'oggetto sociale, assumere concessioni, agenzie e rappresentanze, con o senza deposito, sia nel territorio nazionale che all'estero.

La Società, per il miglior svolgimento dell'attività sociale e purché strumentale alla realizzazione della stessa, potrà compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e - a tal fine - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o - comunque - connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse - comunque - tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la Società potrà - altresì - rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi; la Società potrà quindi svolgere - sempre in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale - le seguenti attività nei confronti e/o in favore delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate, o sottoposte a comune controllo (le "**Partecipate**"):

- gestione accentrata della tesoreria di gruppo (“*cash pooling*”) e di assunzione e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché il rilascio di garanzie di qualsiasi tipo;
- intermediazione in cambi;
- acquisizione e vendita, nonché licenza e concessione in uso di materie prime, prodotti finiti, beni strumentali, materiali ed immateriali (ivi compresi il software, il *know-how*, i brevetti, i domini, i loghi ed i marchi di proprietà);
- prestazioni di servizi legati all’attività principale delle Partecipate e quindi, a scopo puramente esemplificativo e non esaustivo, le attività di analisi tecnico funzionali finalizzate alla realizzazione e/o personalizzazione di *software* applicativo, la consulenza direzionale e informatica, lo sviluppo di *software*, il supporto in ambito di *project management*, le attività tecnico sistemiche finalizzate alla realizzazione e/o manutenzione di strutture IT, ecc.;
- prestazione di servizi correlati alla messa a disposizione e gestione dei fabbricati (e dei relativi impianti, mobili, arredi, attrezzature, ecc.) ove sono collocate le Partecipate;
- prestazione di servizi correlati alla messa a disposizione e gestione dei parchi automezzi utilizzati dalle Partecipate e dei correlati beni e servizi;
- prestazione di servizi nelle aree amministrativa, contabile e fiscale, finanziaria, legale e regolamentare e della qualità, informatica, organizzativa, logistica, assicurativa, della gestione delle risorse umane, produttiva, della ricerca e sviluppo di prodotti, della assistenza e del coordinamento in materia commerciale e di *marketing* e di segreteria generale.

È in ogni caso inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico e sono tassativamente escluse dall’oggetto sociale le attività legalmente riservate a soggetti muniti di particolari requisiti.

Attività con scopo di beneficio comune

Nell’esercizio delle attività con scopo di lucro sopraindicate, la società gestisce l’attività d’impresa e sviluppa i servizi attraverso il dialogo e il coinvolgimento degli *stakeholder* e persegue finalità di beneficio comune nelle seguenti aree di creazione di valore.

L’omnicanalità digitale a servizio del *retail* e degli *stakeholder*:

- Attraverso l’omnicanalità e le sue future evoluzioni, dare l’opportunità a tutti gli attori del *retail* di gestire i propri *stakeholder* a valle e a monte della catena del valore, in particolare i consumatori, attraverso un dialogo partecipato, reciproco ed inclusivo al fine di generare una *community* di acquisti attraverso soluzioni che creino esperienze di acquisto interconnesse e accessibili da tutte le tipologie di utenti, col fine di porre al centro l’utente;
- Contribuire alla transizione digitale e sostenibile del settore *retail*, in primis attraverso la diffusione delle proprie buone pratiche d’impatto, come modello di impresa sostenibile e di società benefit;
- Investire costantemente in tecnologia, innovazione, ricerca e formazione per generare beneficio comune attraverso la digitalizzazione sostenibile lungo tutta la catena del valore;
- Valutare la filiera di fornitura delle tecnologie *hardware* e *software* utilizzate, secondo criteri ESG (*Environment, Social, Governance*), per acquisti di prodotti e servizi che siano il più possibile sostenibili e rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente;
- Gestire i dati dell’ecosistema digitale di proprietà nelle modalità etica, sicura e legale,

ricercando costantemente soluzioni all'avanguardia, contribuendo al dibattito e alla diffusione di tale pratica;

La persona al centro:

- Realizzare programmi concreti che riguardino il benessere, l'equilibrio vita-lavoro, la parità di genere, gli spostamenti casa-lavoro e la crescita professionale dei propri lavoratori: valorizzandone i talenti attraverso la formazione tecnica e trasversale, la collaborazione, il sostegno nella crescita professionale di competenze, il sostegno alla genitorialità e al tempo per sé e per le proprie relazioni e famiglia; condividendo con loro la possibilità di contribuire in modo proattivo allo sviluppo dell'azienda attraverso metodi partecipativi, anche nella proprietà; costruendo un clima di lavoro guidato dai principi aggiornati del codice etico e di comportamento;
- Aumentare le competenze dei collaboratori propri, delle società collegate e della catena del valore integrando competenze di sostenibilità nelle varie professionalità.

Distribuire valore alle comunità e ai territori:

- Destinare parte degli utili eventualmente conseguiti ogni anno a enti *no profit* selezionati attentamente, con impatto sociale e ambientale positivo nella comunità locale e in tutto il mondo;
- Mettere a disposizione "*pro bono*" le competenze digitali al servizio di enti *no profit*, offrendo loro consulenza strategica, digitale, di comunicazione e *marketing*, nonché la tecnologia e la relativa formazione affinché abbiano a disposizione le risorse necessarie per lavorare al meglio, attraverso un trasferimento di competenze, volto a sostenerne lo sviluppo nel tempo;
- Promuovere lo sviluppo di progetti digitali che possano amplificare notizie ed iniziative ad alto valore sociale e legati ai temi di sostenibilità, anche in collaborazione con istituzioni e associazioni, e realizzare piattaforme tecnologiche condivise che abbiano impatto positivo su comunità e territori.

Digitalizzazione rispettosa dell'ambiente:

- Preservare l'ambiente attraverso la riduzione e il contenimento dell'impatto ambientale negativo dell'attività aziendale, in particolare mediante: acquisto e utilizzo di prodotti etici ed ecologici; acquisto di materiale elettronico ed informatico energeticamente efficiente, rigenerato o di seconda o successiva vita; riduzione, raccolta differenziata e gestione innovativa dei rifiuti; donazione a enti o persone di tecnologia non più utile per il business ma ancora con un valore d'uso; smaltimento corretto della tecnologia esausta o obsoleta; autonomia energetica da fonti rinnovabili; eliminazione degli sprechi e controllo ed efficientamento del consumo energetico ed idrico; neutralità climatica attraverso riduzione e compensazione delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti in genere di aria, acqua e suolo; digitalizzazione sostenibile dei documenti e dei processi; creazione di infrastrutture informatiche e servizi per i clienti sempre più sostenibili; riduzione di ridondanza di lavorazioni digitali; eliminazione o riduzione dei viaggi e dei trasferimenti superflui.

Titolo II

DEFINIZIONI - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - TRASFERIMENTI

Art. 6 (Definizioni)

6.1 Ai fini del presente Statuto, in aggiunta alle ulteriori definizioni contenute negli altri Articoli, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito previsto:

- (i) **“Accordo tra Soci”** indica il contratto di investimento sottoscritto in data 22 dicembre 2023 tra il Socio B di Riferimento, da un lato, e taluni soci della Società a tale data, dall’altro lato, come tempo per tempo modificato e/o integrato, depositato presso la sede sociale e che sarà messo a disposizione di qualsivoglia Persona che debba aderire al medesimo ai sensi delle previsioni del presente Statuto.
- (ii) **“Affiliata”** indica qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllata da, o è soggetta a comune Controllo con, uno o più Soci, fermo restando che, con riferimento a FSI, saranno considerate Affiliate società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, il fondo alternativo di investimento “FSI II” mentre non saranno considerate Affiliate società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A..
- (iii) **“Azioni”** indica (i) le azioni della Società, a qualunque categoria appartengano ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove azioni della Società nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni risultate inoptate, (iii) le obbligazioni, i *warrant* e gli altri titoli convertibili in azioni della Società, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni della Società, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle azioni della Società o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).
- (iv) **“Azioni A”** indica congiuntamente le Azioni A1 e le Azioni A2.
- (v) **“Azioni A1”** indica (i) le Azioni di categoria A1 regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria A1 nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria A1 risultate inoptate, (iii) le obbligazioni, i *warrant* e gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria A1, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria A1, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria A1 o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).
- (vi) **“Azioni A2”** indica (i) le Azioni di categoria A2 regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria A2 nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria A2 risultate inoptate, (iii) le obbligazioni, i *warrant* e gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria A2, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria A2, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria A2 o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).
- (vii) **“Azioni B”** indica (i) le Azioni di categoria B regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria B nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria B risultate inoptate, (iii) le obbligazioni, i *warrant* e gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria B, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che

conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria B, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria B o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).

- (viii) **“Azioni C”** indica (i) le Azioni di categoria C regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria C nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria C risultate inoptate, (iii) le obbligazioni, i *warrant* e gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria C, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria C, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria C o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).
- (ix) **“Azioni D”** indica (i) le Azioni di categoria D regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria D nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria D risultate inoptate, (iii) le obbligazioni, i *warrant* e gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria D, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria D, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria D o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).
- (x) **“Azioni Trasferite”** indica, ai fini dell’Art. 12 del presente Statuto, le Azioni che sono Trasferite in via diretta o anche indiretta (mediante il Trasferimento delle azioni o quote rappresentative, in via diretta o indiretta, della maggioranza del capitale sociale di un Socio, diretto o indiretto, costituito in forma societaria).
- (xi) **“Codice Civile”** indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato.
- (xii) **“Controllo”** ha il significato di cui all’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del Codice Civile. Per chiarezza si precisa che i termini **“Controllata”**, **“Controllante”** e similari hanno significati coerenti a quello di Controllo.
- (xiii) **“Data di Emissione Azioni B”** indica la data di sottoscrizione e liberazione, direttamente o indirettamente, da parte del Socio B di Riferimento delle Azioni B rivenienti dalla prima *tranche* dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci della Società in data 15 maggio 2024, vale a dire il 15 maggio 2024.
- (xiv) **“Detenzione Indiretta FSI”** indica il caso in cui il Socio B di Riferimento, a seguito di Trasferimenti o per qualsivoglia altra ragione o causa, non sia FSI ma una Società Collegata ai Soci B.
- (xv) **“Evento Rilevante Soci A1”** indica (i) il Trasferimento da parte di Fausto Caprini (CF CPRFST58H11L483I) di tutta o parte della partecipazione in Ottobre dal medesimo detenuta alla Data di Emissione Azioni B a qualsiasi altro soggetto (terzo o già socio di Ottobre, diverso da una società partecipata al 100% dal medesimo Fausto Caprini (fermo restando che in tal caso costituirà Evento Rilevante Soci A1 il venir meno della partecipazione totalitaria al capitale di tale società da parte di Fausto Caprini)), fatta eccezione per il caso in cui tale Trasferimento (o, in caso di Trasferimento a società

partecipata al 100% dal medesimo Fausto Caprini, il venir meno della partecipazione totalitaria al capitale di tale società da parte di Fausto Caprini) avvenga (a) *mortis causa*, o (b) con il consenso del Socio B di Riferimento, o (c) successivamente alla data in cui Fausto Caprini cessa di rivestire la carica di amministratore delegato della Società per eventi diversi dal caso in cui sia revocato da tale carica per giusta causa; ovvero (ii) qualsiasi trasferimento di partecipazioni, emissione di partecipazioni e/o operazione societaria all'esito della quale la maggioranza del capitale sociale di Ottobre e/o la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Ottobre sia detenuta direttamente o indirettamente da Persone diverse da Fausto Caprini o dalle altre Persone fisiche socie in via diretta o indiretta di Ottobre alla Data di Emissione Azioni B e/o la maggioranza degli amministratori di Ottobre sia comunque espressione di Persone diverse da Fausto Caprini o dalle altre Persone fisiche socie in via diretta o indiretta di Ottobre alla Data di Emissione Azioni B.

- (xvi) “**FSI**” indica FSI SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Passaggio Centrale 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 09422290966, iscritta all'albo di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 58/1998 al numero 157, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo “FSI II” e non di altri fondi di investimento alternativi e non in proprio, restando pertanto inteso che fondi di investimento alternativo gestiti da FSI SGR S.p.A. diversi dal fondo alternativo di investimento “FSI II” saranno considerati ai fini del presente Statuto quali Persone terze e pertanto, tra le altre cose, Trasferimenti di Azioni da un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da FSI a un diverso fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da FSI costituiranno Trasferimenti ai sensi delle previsioni del presente Statuto (ivi inclusi l'Art. 9, l'Art. 11 e l'Art. 12), salvo quanto espressamente indicato nel presente Statuto.
- (xvii) “**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato e della domenica, e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro attività.
- (xviii) “**Gravami**” indica ipoteche, pegni, diritti di uso, usufrutto o abitazione, pignoramenti, sequestri, prelazioni, opzioni, oneri, locazioni, affitti, comodati, occupazioni anche senza titolo, trascrizioni passive pregiudizievoli (incluse le servitù), privilegi generali e speciali, liti pendenti o minacciate, pretese o diritti di terzi a qualsiasi titolo, anche successorio, diritti di riscatto a favore di terzi ai sensi dell'articolo 1500 del Codice Civile, e qualsiasi altro vincolo, onere o gravame reale o personale o diritto di terzi, diversi da quelli previsti nel presente Statuto.
- (xix) “**Importo dell'Indennizzo**” indica qualsivoglia importo in relazione al quale il Socio B di Riferimento abbia un diritto di indennizzo ai sensi dei paragrafi 10.4 e 10.7 dell'Accordo tra Soci.
- (xx) “**Liquidazione Exit**” indica la liquidazione della Società a seguito della cessione da parte di quest'ultima di tutti (o sostanzialmente tutti) i suoi beni (in via diretta o indiretta).
- (xxi) “**Ottobre**” indica Ottobre S.r.l., con sede legale in Milano, Via della Chiusa 15, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 09126230961, capitale sociale di Euro 22.207,91, interamente versato.
- (xxii) “**Parte Correlata**” include, in relazione a una Persona, (i) il coniuge o la Persona unita civilmente; (ii) il coniuge divorziato o separato o la Persona in precedenza unita

civilmente, (iii) il parente o affine, in linea retta o in linea collaterale, discendente o ascendente, fino al quarto grado; (iv) qualsiasi Persona con cui eserciti congiuntamente il Controllo su un'altra società; e (v) qualsiasi Persona che si qualifichi come "parte correlata" ai sensi della nozione di cui allo IAS 24, fermo restando che, salvo quanto altrimenti espressamente indicato nel presente Statuto, con riferimento a FSI, saranno considerate Parti Correlate quelle che si qualifichino come tali rispetto al fondo di investimento alternativo "FSI II" mentre non saranno considerate Parti Correlate quelle che si qualifichino come tali rispetto ad altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A..

- (xxiii) "**Persona**" indica qualsiasi persona (sia fisica che giuridica), ente, società di capitali, società di persone, associazione, organizzazione con (o priva di) personalità giuridica e qualsiasi altro soggetto di diritto.
- (xxiv) "**Quotazione**" (e i termini da essa derivati) indica l'ammissione delle Azioni alla negoziazione su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., o qualsiasi altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione nell'Unione Europea, nel Regno Unito o negli USA, anche mediante un'operazione di integrazione con una società già quotata.
- (xxv) "**Soci**" indica i Soci della Società titolari di Azioni di qualsiasi categoria.
- (xxvi) "**Soci A**" indica congiuntamente i Soci A1 e i Soci A2.
- (xxvii) "**Soci A1**" indica i Soci che siano titolari di Azioni A1.
- (xxviii) "**Soci A2**" indica i Soci che siano titolari di Azioni A2.
- (xxix) "**Soci B**" indica i Soci che siano titolari di Azioni B.
- (xxx) "**Soci C**" indica i Soci che siano titolari di Azioni C.
- (xxx1) "**Soci D**" indica i Soci che siano titolari di Azioni D.
- (xxxii) "**Società Collegata ai Soci B**" indica qualsiasi società Controllata da FSI.
- (xxxiii) "**Società del Gruppo**" indica le società Controllate dalla Società.
- (xxxiv) "**Socio B di Riferimento**" indica il Socio B titolare, tempo per tempo, della maggioranza assoluta delle Azioni B.
- (xxxv) "**Statuto**" indica il presente statuto sociale.
- (xxxvi) "**Trasferimenti Consentiti**" indica i seguenti Trasferimenti:
 - (i) i Trasferimenti effettuati con il consenso espresso per iscritto sia del Socio B di Riferimento sia della maggioranza delle Azioni A e delle Azioni D (ove esistenti);
 - (ii) i Trasferimenti effettuati dai Soci A2, dai Soci C e dai Soci D a favore del rispettivo (a) coniuge o Persona unita civilmente; (b) parente o affine, in linea retta o in linea collaterale, discendente o ascendente, fino al secondo grado; (c) erede, in caso di trasferimenti *mortis causa*;
 - (iii) i Trasferimenti effettuati (a) dai Soci A2, dai Soci C e dai Soci D a favore di una loro Affiliata e/o (b) dai Soci B a favore di loro Affiliate. In tali casi, il contratto tra il Socio Trasferente e il Trasferitario consentito dovrà includere, anche a favore degli altri Soci, ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile, quale condizione risolutiva espressa il fatto che il Trasferitario consentito cessi

di essere qualificato tale in forza del presente Statuto, con la conseguenza che, se il Trasferitario consentito cessi di essere qualificato tale in forza del presente Statuto: (i) le Azioni così trasferitegli saranno automaticamente ri-trasferite al Socio Trasferente che, di conseguenza, automaticamente, riacquisterà le relative Azioni; (ii) il Socio Trasferente e il Trasferitario consentito saranno obbligati a svolgere tutte le attività (ivi incluse operazioni societarie) necessarie per completare e perfezionare il sopramenzionato ri-trasferimento delle Azioni al Socio Trasferente;

- (iv) la costituzione di qualsiasi pegno a garanzia di obbligazioni della Società e/o di altre Società del Gruppo, la sua eventuale escussione e ogni relativo Trasferimento,

fermo restando (e a condizione) che nei casi di cui ai precedenti punti (ii) (escluso il caso dei Trasferimenti effettuati dai Soci C) e (iii) il Socio Trasferente dovrà fare in modo che il Trasferitario aderisca all'Accordo tra Soci assumendo ogni obbligazione o altra situazione giuridica passiva (quale a titolo esemplificativo soggezione a diritto potestativo di acquisto) prevista in capo al Socio Trasferente ai sensi dello stesso, ferma in ogni caso la responsabilità solidale del Socio Trasferente per l'adempimento di tali obbligazioni da parte del Trasferitario.

(xxxvii) **“Trasferimento”** indica, con riferimento alle Azioni ovvero a qualsiasi altra partecipazione o altro bene, (i) la vendita o l'alienazione, anche se in blocco con altri beni, in tutto o in parte, di tali Azioni, partecipazioni o altri beni, a favore di un terzo nonché qualunque forma di alienazione *inter vivos*, a titolo universale o particolare, a titolo gratuito od oneroso delle Azioni, partecipazioni o altri beni stessi (fatta eccezione in ogni caso per quelle derivanti da fusioni), nonché (ii) qualsiasi altro negozio e atto *inter vivos*, a titolo universale o particolare, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per effetto, diretto o indiretto, del quale un terzo si trovi ad essere proprietario (o abbia diritto di diventare il proprietario), in tutto o in parte, di tali Azioni, partecipazioni o altri beni o ad essere titolare di alcuni diritti (o abbia diritto di diventarne titolare) connessi a tali Azioni, partecipazioni o altri beni, o ancora si trovi ad essere titolare di diritti reali o obbligatori su tali Azioni, partecipazioni o altri beni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, permuta, donazione, costituzione di patrimonio separato o destinato, conferimenti in *trust*, mandato fiduciario, trasferimento del mandato fiduciario, cessazione di mandato fiduciario, vendita nell'ambito di esecuzione forzata, dazione in pagamento, conferimento in società o in fondi, escussioni di garanzie - inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo la vendita forzata e l'assegnazione forzata - scissione, liquidazione, costituzione di pegno, costituzione di usufrutto, costituzione di altro diritto reale di garanzia o godimento, ripartizioni in sede di liquidazione, opzioni, contratti preliminari, cessione della nuda proprietà), fatta eccezione in ogni caso per le fusioni. Alle definizioni di **“Trasferitario”**, **“Trasferente”** e **“Trasferire”** deve attribuirsi un significato coerente con la presente definizione.

(xxxviii) **“Valore di Mercato”** indica un importo pari al corrispettivo per le relative Azioni (o per il relativo bene oggetto di Trasferimento) che una terza parte indipendente (che non sia una Parte Correlata di una delle parti interessate) pagherebbe in un'operazione a condizioni di mercato, determinato (con riferimento ai Trasferimenti di Azioni o di altri titoli azionari o di altro genere) secondo le opportune metodologie applicabili in operazioni dello stesso tipo (ivi inclusa, senza limitazione, la metodologia dei multipli di mercato per società comparabili) per società che

operano nello stesso settore o in settori simili a quello della Società (o della società emittente i titoli azionari o di altro genere di cui debba essere determinato il Valore di Mercato) e tenendo conto in ogni caso dei diritti economici delle diverse categorie di Azioni emesse tempo per tempo ai sensi del presente Statuto (i.e., dei diritti di cui al successivo Articolo 14), ovvero dei diritti economici delle diverse categorie di titoli emessi tempo per tempo dalla società emittente i titoli azionari o di altro genere di cui debba essere determinato il Valore di Mercato (ma, per chiarezza, senza tener conto del fatto che le azioni abbiano o meno diritto di voto e senza considerare premi di maggioranza o sconti di minoranza).

(xxxix) “**Valore di Riferimento**” indica, in occasione di qualsivoglia aumento di capitale della Società, una valutazione dell'*equity value* della Società, con riferimento a ciascuna azione, almeno pari al valore per azione della Società calcolato in base all'*equity value* della Società considerato in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci della Società in data 15 maggio 2024.

Art. 7 **(Capitale sociale)**

7.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 8.363.666,93 ed è suddiviso in n. 646.754 Azioni prive di valore nominale espresso, così suddivise nelle seguenti categorie (oltre alle Azioni ordinarie, alle Azioni appartenenti alla categoria C e alle Azioni appartenenti alla categoria D, ove emesse), fornite dei diritti di cui al presente Statuto:

- (a) n. 160.981 Azioni appartenenti alla categoria A1;
- (b) n. 26.437 Azioni appartenenti alla categoria A2;
- (c) n. 459.336 Azioni appartenenti alla categoria B.

L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2024 (duemilaventiquattro) ha deliberato (la “**Delibera Assembleare**”) di:

- (i) aumentare il capitale sociale a pagamento per complessivi massimi Euro 93.560.253,20 (novantatremilionicinquecentosessantamiladuecentocinquantatré virgola venti) (tra capitale e sovrapprezzo) mediante emissione di complessive massime n. 40.414.767 (quaranta milioni quattrocentoquattordicimila settecentosessantasette) Azioni di categoria “B”, prive del valore nominale ed aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto, da offrire in sottoscrizione, stante rinuncia al diritto di opzione dei soci, a FSI SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Passaggio Centrale 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 09422290966, capitale sociale di Euro 3.000.000,00, interamente versato, iscritta all'albo di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 58/1998 al numero 157, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano riservato mobiliare denominato “FSI II” e non in proprio (l’“**Investitore**”), e precisamente:
 - una prima tranche (alla data odierna già integralmente sottoscritta e liberata dall'Investitore) inscindibile di importo pari a complessivi Euro 58.779.394,40 (cinquantottomilioni settecentosettantanovemila trecentonovantaquattro virgola quaranta) di cui euro 5.363.666,93 (cinquemilioni trecentosessantatremila seicentosessantasei virgola novantatré) da imputare a capitale ed euro 53.415.727,47 (cinquantatremilioni quattrocentoquindicimila settecentoventisette virgola quarantasette) a sovrapprezzo, con emissione a

favore dell'Investitore di (x) n. 414.767 (quattrocentoquattordicimila settecentosessantasette) azioni di categoria "B", prive del valore nominale ed aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto (le quali sono già state emesse alla data odierna), e (y) senza necessità di alcun ulteriore conferimento, ulteriori massime n. 20.000.000 (venti milioni) azioni di categoria "B", prive del valore nominale ed aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto, da emettersi a determinate condizioni previste in separate intese entro il termine ultimo del 30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei);

- una seconda tranche a sua volta sottoscrivibile in una o più tranche in via scindibile e con efficacia progressiva delle sottoscrizioni, di importo complessivo pari a massimi complessivi Euro 34.780.858,80 (trentaquattromilioni settecentottantamila ottocentocinquantotto virgola ottanta) con emissione di massime n. 20.000.000 (venti milioni) azioni di categoria "B", prive del valore nominale ed aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto, da emettersi a determinate condizioni previste in separate intese entro il termine ultimo del 24° mese successivo al 15 (quindici) maggio 2024 (duemilaventiquattro), con esplicito mandato all'organo amministrativo *pro tempore* in carica per determinare, entro i limiti di cui sopra, il numero di azioni da emettere e il prezzo di emissione (ivi inclusa, senza limitazione, la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo ed eventuali aggiustamenti del medesimo prezzo di emissione) in conformità a separate intese;

- (ii) approvare, a servizio dell'eventuale conversione degli SFP 1 e SFP 2 (entrambi come definiti nella Delibera Assembleare), entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2044 (duemilaquarantaquattro), l'emissione, anche in più *tranches*, di Azioni C - come previsto nei Regolamenti SFP (come definiti nella Delibera Assembleare) e nel presente Statuto e nella misura da determinarsi secondo quanto stabilito nei Regolamenti SFP medesimi - prive di valore nominale espresso, senza un corrispondente aumento del capitale sociale, e quindi con conseguente incremento del numero di azioni della Società (al momento della conversione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale (sempre al momento della conversione), il tutto con mandato all'organo amministrativo di determinare, al momento della conversione, il numero effettivo di Azioni C da emettersi a favore dei sottoscrittori degli SFP, da calcolarsi secondo il rapporto di conversione come previsto e disciplinato nei Regolamenti SFP.

- 7.2 Le Azioni sono nominative. Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile, salvo diversa disposizione di legge, non è consentito il rilascio di certificati azionari incorporanti le azioni rappresentative del capitale sociale. Pertanto, la qualità di Socio della Società è comprovata dall'iscrizione nel libro soci della Società, che deve essere sottoscritta da un amministratore.
- 7.3 Le società fiduciarie che detengano fiduciariamente Azioni per conto di Soci: (i) qualora il mandato fiduciario venga meno o sia trasferito per qualsiasi ragione o causa, dovranno comunicarlo immediatamente all'organo amministrativo della Società e (ii) a richiesta dell'organo amministrativo della Società, dovranno fornire evidenza della identità del fiduciante.
- 7.4 Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
- 7.5 Le Azioni A1, le Azioni A2, le Azioni B, le Azioni C (ove emesse) e le Azioni D (ove emesse)

conferiscono ai loro rispettivi titolari uguali diritti patrimoniali e amministrativi, salvo per quanto *infra* stabilito. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

(a) le Azioni A1:

- (i) attribuiscono un voto per singola Azione A1 sia nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, sia nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
- (ii) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché tutti gli altri diritti loro attribuiti ai sensi del presente Statuto e i seguenti diritti:
 - 1. il Diritto di Prelazione di cui al successivo Art. 10;
 - 2. il Diritto di Co-vendita (diretto e indiretto) di cui all'Art. 12;
 - 3. i diritti in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
 - 4. i diritti economici di cui all'Art. 14;
 - 5. il diritto di veto di cui al Paragrafo 16.3;
 - 6. i diritti in relazione alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di cui al Paragrafo 20.2 e dei membri del Collegio Sindacale di cui al Paragrafo 24.2;
- (iii) sono soggette:
 - 1. al Periodo di Lock-up e agli ulteriori limiti alla circolazione delle Azioni di cui all'Art. 9;
 - 2. al Diritto di Prelazione di cui all'Art. 10;
 - 3. al Diritto di Trascinamento e riscatto di cui al successivo Art. 11;
 - 4. al diritto di riscatto di cui ai successivi Paragrafi 11.7 e 11.8;
 - 5. agli obblighi in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;

(b) le Azioni A2:

- (i) attribuiscono un voto per singola Azione A2 sia nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, sia nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
- (ii) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché tutti gli altri diritti loro attribuiti ai sensi del presente Statuto e i seguenti diritti:
 - 1. il Diritto di Prelazione di cui al successivo Art. 10;
 - 2. il Diritto di Co-vendita (diretto e indiretto) di cui all'Art. 12;
 - 3. i diritti in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
 - 4. i diritti economici di cui all'Art. 14;
- (iii) sono soggette:
 - 1. al Periodo di Lock-up e agli ulteriori limiti alla circolazione delle Azioni di cui all'Art. 9;
 - 2. al Diritto di Prelazione di cui all'Art. 10;

3. al Diritto di Trascinamento e riscatto di cui al successivo Art. 11;
 4. al diritto di riscatto di cui ai successivi Paragrafi 11.7 e 11.8;
 5. agli obblighi in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
- (c) le Azioni B:
- (i) attribuiscono un voto per singola Azione B sia nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, sia nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
 - (ii) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché tutti gli altri diritti loro attribuiti ai sensi del presente Statuto e i seguenti diritti:
 1. il Diritto di Prelazione di cui al successivo Art. 10;
 2. quanto al Socio B di Riferimento, il Diritto di Trascinamento e riscatto di cui al successivo Art. 11;
 3. quanto al Socio B di Riferimento, il diritto di riscatto di cui ai successivi Paragrafi 11.7 e 11.8;
 4. quanto al Socio B di Riferimento, i diritti in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
 5. quanto al Socio B di Riferimento, i diritti economici di cui all'Art. 14;
 6. quanto al Socio B di Riferimento, i diritti in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al Paragrafo 20.2 e dei membri del Collegio Sindacale di cui al Paragrafo 24.2;
 - (iii) sono soggette:
 1. al Periodo di Lock-up e agli ulteriori limiti alla circolazione delle Azioni di cui all'Art. 9;
 2. al Diritto di Trascinamento e riscatto del Socio B di Riferimento di cui al successivo Art. 11;
 3. quanto al Socio B di Riferimento, al Diritto di Co-vendita (diretto e indiretto) di cui all'Art. 12;
- (d) le Azioni C, che potranno essere emesse a servizio dell'eventuale conversione degli Strumenti Finanziari ai sensi dei rispettivi regolamenti:
- (i) non attribuiscono alcun voto nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, e attribuiscono un voto per singola Azione C nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
 - (ii) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi (fatta eccezione per il diritto di voto nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società) che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché tutti gli altri diritti loro attribuiti ai sensi del presente Statuto e i seguenti diritti:
 1. il Diritto di Co-vendita (diretto e indiretto) di cui all'Art. 12;
 2. i diritti in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
 - (iii) sono soggette:

1. al Periodo di Lock-up e agli ulteriori limiti alla circolazione delle Azioni di cui all'Art. 9;
 2. al Diritto di Prelazione di cui all'Art. 10;
 3. al Diritto di Trascinamento e riscatto di cui al successivo Art. 11;
 4. al diritto di riscatto di cui ai successivi Paragrafi 11.7 e 11.8;
 5. agli obblighi in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
- (e) le Azioni D:
- (i) non attribuiscono alcun voto nelle assemblee dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società, e attribuiscono un voto per singola Azione D nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
 - (ii) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie nonché tutti gli altri diritti loro attribuiti ai sensi del presente Statuto e i seguenti diritti:
 1. il Diritto di Co-vendita (diretto e indiretto) di cui all'Art. 12;
 2. i diritti in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13;
 3. i diritti economici di cui all'Art. 14;
 - (iii) sono soggette:
 1. al Periodo di Lock-up e agli ulteriori limiti alla circolazione delle Azioni di cui all'Art. 9;
 2. al Diritto di Prelazione di cui all'Art. 10;
 3. al Diritto di Trascinamento di cui al successivo Art. 11;
 4. al diritto di riscatto di cui ai successivi Paragrafi 11.7 e 11.8;
 5. agli obblighi in relazione a una Quotazione di cui all'Art. 13.
- 7.6 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche con conferimenti diversi dal denaro e/o con l'emissione di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse nei limiti consentiti dalla legge) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili), purché nel rispetto delle maggioranze di cui al presente Statuto.
- 7.7 In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione dovranno essere offerte in opzione ai rispettivi Soci Azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di Azioni. In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione, il mancato rispetto della suddetta proporzione tra le diverse categorie di Azioni, così come l'emissione di Azioni appartenenti solo ad una o ad alcune categorie, sarà possibile solo con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole anche della maggioranza di ciascuna delle categorie di Azioni esistenti alla data della deliberazione oppure previa approvazione da parte delle singole assemblee speciali delle diverse categorie di Azioni.
- 7.8 In sede di aumento di capitale a pagamento con limitazione o esclusione del diritto di opzione, deliberato nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, potranno essere emesse Azioni di una categoria già esistente o di una nuova categoria. Resta fermo che, senza pregiudizio del successivo Paragrafo 7.11:
- (i) troverà applicazione il disposto dell'art. 2376 del Codice Civile nel caso in cui i diritti

delle Azioni di una nuova categoria pregiudichino i diritti solo di alcune categorie esistenti e non di altre (non trovando quindi di converso applicazione l'art. 2376 del Codice Civile laddove i diritti delle Azioni di una nuova categoria pregiudichino i diritti di tutte le categorie esistenti - come, ad esempio, nel caso di emissione di Azioni di nuova categoria che abbiano diritti economici preferenziali rispetto a tutte le categorie esistenti - salvo il caso in cui tali Azioni di una nuova categoria che pregiudichino i diritti di tutte le categorie esistenti siano offerte in sottoscrizione a Persone che siano già Soci o Affiliati o Parti Correlate di Persone che siano già Soci - ovvero società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A. - nel qual caso troverà applicazione il disposto dell'art. 2376 del Codice Civile); e che

- (ii) salva diversa determinazione dell'assemblea straordinaria adottata con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 16.3, in sede di delibera di aumenti di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione non potranno essere offerte Azioni A1 a Persone diverse dai Soci titolari di Azioni A1 alla data di approvazione dell'aumento di capitale in questione.
- 7.9 In caso di aumento di capitale con emissione di Azioni di diverse categorie in proporzione al rapporto tra categorie di Azioni preesistente, nel caso in cui uno o più Soci titolari di Azioni appartenenti ad una categoria non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, tutti gli altri Soci (indipendentemente dalla categoria di Azioni di cui sono titolari) avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni rimaste inoperte, con contestuale conversione automatica delle Azioni così acquistate in Azioni della propria categoria in ragione di un rapporto di conversione di una ad una (salva diversa determinazione dell'assemblea straordinaria in sede di delibera di aumento di capitale, che potrà escludere o limitare tale conversione automatica o prevedere la conversione in una diversa categoria di Azioni adottata con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 16.3).
- 7.10 Nel rispetto delle norme vigenti di legge e di regolamento, i Soci potranno effettuare versamenti di denaro a favore della Società, sia in conto capitale sia a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero. Salva diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai Soci in favore della Società dovranno considerarsi infruttiferi.
- 7.11 Nessun Socio può detenere Azioni di più di una categoria. Ove un Socio acquistasse o sottoscrivesse o fosse comunque assegnatario di Azioni appartenenti a una categoria diversa da quella di cui tale Socio è già titolare, le Azioni così acquistate si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria di cui il Socio Trasferitario fosse già titolare in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.
- 7.12 In caso di Trasferimenti (nonché di trasferimenti *mortis causa*) a terzi non Soci, le Azioni non saranno convertite.
- 7.13 Tutte le Azioni di ogni categoria si convertiranno automaticamente in Azioni ordinarie (e pertanto tutte le previsioni del presente Statuto che facciano riferimento ad Azioni di categoria cesseranno automaticamente di avere efficacia) in ragione di un rapporto di conversione di una ad una alla data in cui le Azioni della Società siano quotate.
- 7.14 Qualora, in qualsiasi momento successivamente alla Data di Emissione Azioni B (e pertanto sia durante il Periodo di Lock-up sia successivamente al termine del medesimo), si verifichi un Evento Rilevante Soci A1 senza il preventivo consenso scritto del Socio B di Riferimento, tutte le Azioni A1 si convertiranno automaticamente, con effetto dal verificarsi dell'Evento Rilevante Soci A1, in ragione di un rapporto di conversione di 1:1, in Azioni D. I Soci A1 dovranno

informare tempestivamente il consiglio di amministrazione della Società non appena abbiano conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante Soci A1 e avranno l'obbligo, a richiesta dell'organo amministrativo della Società e/o del Socio B di Riferimento, di fornire tutta la documentazione necessaria al fine di accertare se si sia verificato o meno un Evento Rilevante Soci A1.

- 7.15 Verificatasi una qualunque delle ipotesi di conversione previste dal presente Statuto, l'organo amministrativo procede al deposito presso il Registro delle Imprese dello statuto aggiornato, così come a ogni ulteriore necessario adempimento.
- 7.16 L'assemblea straordinaria della Società, con le maggioranze previste dal presente Statuto e nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge, mediante delibera da verbalizzarsi da parte di un Notaio e soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge, potrà emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi (escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti), ai sensi dell'articolo 2346, 6° comma, o dell'articolo 2349, 2° comma, del Codice Civile (gli strumenti finanziari di volta in volta in circolazione, complessivamente, gli "**Strumenti Finanziari**"). In tal caso, la delibera di emissione stabilisce, eventualmente approvando un apposito regolamento (i regolamenti tempo per tempo approvati, i "**Regolamenti SFP**"), le modalità e condizioni di emissione degli Strumenti Finanziari, i diritti che conferiscono e, se ammessa, la legge di circolazione dei medesimi.

Art. 8 (Obbligazioni)

- 8.1 La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili mediante conforme deliberazione dell'organo amministrativo adottata con le maggioranze di cui al presente statuto, che ne determinerà le modalità sia di collocamento sia di estinzione.
- 8.2 La Società, mediante delibera dell'assemblea straordinaria adottata con le maggioranze di cui al presente statuto, potrà emettere obbligazioni convertibili nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti Paragrafi 7.7 e 7.9.

Art. 9 (Lock-up. Limiti alla circolazione delle Azioni)

- 9.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, per un periodo di 30 (trenta) mesi dalla Data di Emissione Azioni B, le Azioni non potranno costituire oggetto di Trasferimento (il "**Periodo di Lock-up**").
- 9.2 Una volta decorso il Periodo di Lock-up, le Azioni diverse dalle Azioni B potranno essere Trasferite solo (i) a titolo oneroso a fronte del pagamento di un corrispettivo interamente in denaro nel rispetto del diritto di prelazione di cui al successivo Art. 10 e (ii) a condizione (nel caso di Trasferimenti di Azioni A e Azioni D) che il Trasferitario aderisca all'Accordo tra Soci assumendo ogni obbligazione o altra situazione giuridica passiva (quale a titolo esemplificativo soggezione a diritto potestativo di acquisto) prevista in capo al Socio Trasferente ai sensi dello stesso (ferma in ogni caso la responsabilità solidale del Socio Trasferente per l'adempimento di tali obbligazioni da parte del Trasferitario), fatta eccezione solo per i Trasferimenti Consentiti e per i Trasferimenti conseguenti all'esercizio del Diritto di Trascinamento o del Diritto di Co-vendita.

Una volta decorso il Periodo di Lock-up, le Azioni B potranno essere Trasferite solo a titolo oneroso, a fronte del pagamento di un corrispettivo che potrà essere, alternativamente, interamente in denaro, ovvero interamente in natura, ovvero in parte in denaro e in parte in natura, fermo quanto previsto al successivo Art. 11.

- 9.3 Sia durante il Periodo di Lock-up, sia successivamente alla scadenza del medesimo Periodo di Lock-up, le Azioni non potranno essere oggetto di Gravami diversi da pegni costituiti a garanzia di obbligazioni della Società e/o di altre Società del Gruppo, salvo che consti il consenso scritto del Socio B di Riferimento.

Art. 10
(Diritto di Prelazione)

- 10.1 Una volta decorso il Periodo di Lock-up, fermo restando i divieti di cui ai precedenti Paragrafi 9.2 e 9.3 e fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti e per i Trasferimenti conseguenti all'esercizio del Diritto di Trascinamento o del Diritto di Co-vendita, qualora qualsiasi Socio diverso dai Soci B (il "**Socio Offerente**") intenda Trasferire una o più delle rispettive Azioni a un terzo (il "**Potenziale Acquirente**"), tale Trasferimento sarà soggetto al diritto di prelazione:
- (i) in primo luogo, dei Soci detentori di Azioni della medesima categoria del Socio Offerente (eccetto che, qualora il Socio Offerente sia un Socio A2, il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai Soci A1 in via prioritaria, mentre gli altri Soci A2 potranno esercitare il diritto di prelazione ai sensi del successivo punto (iii)) (gli "**Azionisti Oblati Preferenziali**"), fermo restando che la previsione del presente punto (i) non troverà applicazione in caso di Trasferimenti effettuati da Soci titolari di Azioni A1 (nel qual caso troveranno applicazione solo i seguenti punti (ii) e (iii)) e non troverà applicazione nemmeno in caso di Trasferimenti effettuati da Soci titolari di Azioni C e/o Azioni D (nel qual caso troverà applicazione solo il seguente punto (ii));
 - (ii) qualora non sia esercitato (o non sia applicabile con riferimento ai Trasferimenti di Azioni A1, Azioni C e/o Azioni D) il diritto di prelazione ai sensi del precedente punto (i), dei Soci B (gli "**Azionisti Oblati Secondari**"), e infine,
 - (iii) qualora il Socio Offerente sia un Socio A1 e non venga esercitato il diritto di prelazione ai sensi del precedente punto (ii) da parte dei Soci B o qualora il Socio Offerente sia un Socio A2 e non venga esercitato il diritto di prelazione ai sensi del precedente punto (i) da parte dei Soci A1 e nemmeno il diritto di prelazione ai sensi del precedente punto (ii) da parte dei Soci B, dei Soci A2 (gli "**Azionisti Oblati Terziari**" e, congiuntamente con gli Azionisti Oblati Preferenziali e agli Azionisti Oblati Secondari, gli "**Azionisti Oblati**"), in tutti i casi ai termini e alle condizioni di cui al presente Art. 10 (il "**Diritto di Prelazione**").
- 10.2 Al fine di poter procedere al Trasferimento delle proprie Azioni, il Socio Offerente dovrà ricevere un'offerta di compravendita vincolante in buona fede dal Potenziale Acquirente che preveda un prezzo interamente in denaro, irrevocabile e incondizionata (salve le condizioni obbligatorie per legge), in relazione al Trasferimento, in tutto o in parte, delle proprie Azioni (le "**Azioni in Prelazione**") e, qualora intenda accettare tale offerta, dovrà prima offrire in vendita tali Azioni in Prelazione (alle medesime condizioni del Trasferimento al Potenziale Acquirente): (i) in caso di Trasferimento di Azioni diverse dalle Azioni A1, Azioni C e/o Azioni D, agli Azionisti Oblati Preferenziali, ai quali spetterà il diritto di prelazione sulle Azioni in Prelazione in proporzione al numero di Azioni da questi possedute rispetto al numero totale di Azioni degli Azionisti Oblati Preferenziali e (ii) in ogni caso di Trasferimento di Azioni, agli Azionisti Oblati Secondari, ai quali, in caso (con riferimento alle Azioni diverse delle Azioni A1, Azioni C e/o Azioni D) di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli Azionisti Oblati Preferenziali, spetterà il diritto di prelazione sulle Azioni in Prelazione in proporzione al numero di Azioni da questi possedute rispetto al numero totale di Azioni degli Azionisti Oblati Secondari e (iii) in caso di Trasferimento di Azioni A1 o di Azioni A2, agli Azionisti Oblati Terziari, ai quali, in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte

degli Azionisti Oblati Secondari (o, con riferimento alle Azioni A2, in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli Azionisti Oblati Preferenziali e degli Azionisti Oblati Secondari), spetterà il diritto di prelazione sulle Azioni in Prelazione in proporzione al numero di Azioni da questi possedute rispetto al numero totale di Azioni degli Azionisti Oblati Terziari. L'offerta in vendita dovrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviarsi agli Azionisti Oblati, con in copia al consiglio di amministrazione della Società (l'“**Offerta**”). L'Offerta potrà essere effettuata anche da più Soci Offerenti in via congiunta tra loro, purché in detta ipotesi le Azioni in Prelazione siano offerte in vendita in un unico contesto, allo stesso prezzo e con riferimento ad un Trasferimento allo stesso Potenziale Acquirente. Il Socio Offerente dovrà specificare nell'Offerta il numero e la categoria di Azioni in Prelazione offerte, il corrispettivo in denaro al quale il Trasferimento avrebbe luogo, le modalità di pagamento, le generalità del Potenziale Acquirente e tutti gli altri termini e condizioni del Trasferimento delle Azioni in Prelazione.

- 10.3 Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'Offerta (il “**Periodo di Esercizio**”), gli Azionisti Oblati potranno esercitare il Diritto di Prelazione, mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso al Socio Offerente (la “**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**”) e agli altri Soci. La Comunicazione di Esercizio della Prelazione dovrà contenere l'accettazione dell'Offerta, ai termini e alle condizioni tutti indicati nell'Offerta medesima. Nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione, gli Azionisti Oblati dovranno manifestare la propria volontà di acquistare tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Prelazione ai medesimi offerte, ai termini e condizioni indicati nell'Offerta, fermo restando che l'esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli Azionisti Oblati Secondari (e, solo nel caso di Trasferimento da parte di Soci A1, anche da parte degli Azionisti Oblati Terziari) sarà subordinato all'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli Azionisti Oblati Preferenziali (e, solo nel caso di Trasferimento da parte di Soci A1, anche da parte degli Azionisti Oblati Terziari). Nella medesima Comunicazione di Esercizio della Prelazione gli Azionisti Oblati dovranno altresì indicare se intendano o meno avvalersi dell'opzione di acquistare anche eventuali Azioni inopstate, ai sensi del successivo Paragrafo 10.4.
- 10.4 Qualora uno o più Azionisti Oblati non esercitino il Diritto di Prelazione e residuino, dunque, Azioni inopstate, queste saranno offerte in prelazione agli altri Azionisti Oblati che hanno esercitato il Diritto di Prelazione, in proporzione al numero di Azioni da questi possedute rispetto al numero totale di Azioni degli Azionisti Oblati che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione.
- 10.5 In caso di esercizio del Diritto di Prelazione sulle Azioni in Prelazione, il relativo Trasferimento dovrà essere perfezionato entro il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo alla posteriore tra (i) la data di scadenza del Periodo di Esercizio e (ii) la data alla quale il Trasferimento delle Azioni in Prelazione abbia ottenuto l'ultima delle approvazioni richieste da parte di pubbliche autorità eventualmente competenti, in ogni caso ai medesimi termini e condizioni contenuti nella Offerta (fatta eccezione per quanto espressamente previsto al presente Paragrafo 10.5 con riferimento al termine per l'esecuzione).
- 10.6 Qualora, allo scadere del Periodo di Esercizio, il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato o, anche qualora esercitato, non sia stato esercitato con riferimento a tutte le Azioni in Prelazione, il Socio Offerente sarà libero di Trasferire tutte le Azioni in Prelazione al Potenziale Acquirente ad un prezzo non inferiore e a termini e condizioni non più favorevoli del prezzo e dei termini e condizioni indicati nell'Offerta, a condizione che tale Trasferimento sia perfezionato entro il maggiore tra i seguenti termini: (i) 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Periodo di Esercizio, o (ii) nel caso in cui il Trasferimento delle Azioni in Prelazione sia soggetto ad autorizzazioni da parte di autorità governative, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi

dall'ottenimento di dette autorizzazioni.

- 10.7 Qualora il Trasferimento non sia perfezionato nel termine di cui al precedente Paragrafo 10.6, la procedura di cui al presente Art. 10 dovrà intendersi esaurita e il Socio Offerente dovrà nuovamente avviarla dal principio ove intenda successivamente procedere con tale Trasferimento o con un diverso Trasferimento di Azioni a terzi.
- 10.8 Qualsiasi Trasferimento in violazione del presente Art. 10 sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, il consiglio di amministrazione non iscriverà nei libri sociali il Trasferimento e il Trasferitario che abbia acquistato Azioni in violazione di quanto qui previsto non sarà legittimato ad esercitare i diritti (sia amministrativi sia economici) inerenti alle Azioni acquistate.
- 10.9 Il Diritto di Prelazione di cui al presente Art. 10 non spetterà agli Azionisti Oblati che vi abbiano rinunciato per iscritto anche preventivamente.

Art. 11

(Diritto di Trascinamento – Diritto di Riscatto)

- 11.1 Una volta decorso il Periodo di Lock-up - ovvero anche nel corso del medesimo, ove consti il preventivo consenso scritto della maggioranza delle Azioni A - qualora (i) il Socio B di Riferimento intenda Trasferire a un terzo potenziale acquirente in buona fede (diverso da un’Affiliata o Parte Correlata e diverso da società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A.) tutte le Azioni tempo per tempo di sua proprietà e tale Trasferimento comporti il Trasferimento del 100% del capitale sociale della Società ovvero (ii) in caso di Detenzione Indiretta FSI, FSI intenda Trasferire a un terzo potenziale acquirente diverso da una propria Affiliata o Parte Correlata (e diverso da società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A.) tutte le partecipazioni tempo per tempo di sua proprietà (direttamente o indirettamente) nel capitale sociale del Socio B di Riferimento, e purché ad esito di tale Trasferimento (e dell’esercizio del Diritto di Trascinamento) il Socio B di Riferimento cessi di detenere, direttamente o indirettamente (anche tramite proprie Affiliate o Parti Correlate o società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A), partecipazioni nella Società, lo stesso Socio B di Riferimento avrà il diritto di pretendere e ottenere (nel caso di cui al punto (ii) che precede, mediante esercizio del diritto di riscatto a favore del terzo Trasferitario) che tutti gli altri Soci (i “**Soci Trascinati**”) cooperino pienamente con il Socio B di Riferimento ai fini del perfezionamento dell’operazione di Trasferimento e Trasferiscano al terzo Trasferitario, contestualmente al Trasferimento da parte del Socio B di Riferimento di tutte le proprie Azioni (o, nel caso di cui al punto (ii) che precede, al Trasferimento da parte di FSI di tutte le partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento tempo per tempo di sua proprietà (direttamente o indirettamente)), tutte le Azioni detenute dai Soci Trascinati ai medesimi termini e condizioni (tenuto conto in ogni caso dei diritti economici delle diverse categorie di Azioni e fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 11.3(i) e al successivo Art. 14), *mutatis mutandis*, ai quali il Socio B di Riferimento Trasferirà le proprie Azioni (o ai quali FSI trasferirà tutte le partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento tempo per tempo di sua proprietà (direttamente o indirettamente)) (il “**Diritto di Trascinamento**”).
- 11.2 Il Socio B di Riferimento potrà esercitare il Diritto di Trascinamento dandone notizia ai Soci Trascinati mediante comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Trascinamento**”) almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data in cui è previsto il perfezionamento del Trasferimento al terzo acquirente indicando: (i) i dati identificativi del terzo Trasferitario; (ii) il

luogo e la data in cui è previsto il perfezionamento del Trasferimento; e (iii) tutti gli ulteriori termini e condizioni del Trasferimento nonché allegando, in buona fede e con trasparenza, l'eventuale offerta ricevuta dal, e gli eventuali documenti concordati con il terzo Trasferitario.

11.3 A seguito della ricezione da parte dei Soci Trascinati della Comunicazione di Trascinamento, ciascun Socio Trascinato (fermo restando il diritto dei Soci Trascinati a percepire un corrispettivo almeno pari al Valore di Mercato come di seguito precisato):

- (i) avrà l'obbligo di cedere al terzo acquirente, contestualmente al Trasferimento da parte del Socio B di Riferimento delle proprie Azioni (o, nel caso di cui al precedente Paragrafo 11.1(ii), contestualmente al Trasferimento da parte di FSI a un terzo potenziale acquirente di tutte le partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento tempo per tempo di sua proprietà direttamente o indirettamente), tutte le Azioni detenute dallo stesso al medesimo corrispettivo unitario per Azione Trasferita (che, nel caso di cui al precedente Paragrafo 11.1(ii), dovrà essere determinato con esclusivo riferimento alla valutazione concordata per il 100% delle Azioni della Società, senza tener conto di altre attività o passività del Socio B di Riferimento e/o, direttamente o indirettamente, di FSI) - corrispettivo unitario che dovrà comunque essere almeno pari al Valore di Mercato delle Azioni (restando inteso che, ove il corrispettivo per il Trasferimento delle Azioni al terzo Trasferitario sia, in tutto o in parte, in natura, al fine di verificare il rispetto di tale condizione dovrà essere tenuto in considerazione il Valore di Mercato delle Azioni oggetto di Trasferimento, da un lato, e il Valore di Mercato del bene ricevuto come corrispettivo (oltre a qualsivoglia conguaglio in denaro), dall'altro lato) e restando inteso che, ove il corrispettivo per il Trasferimento delle Azioni al terzo Trasferitario consista, in tutto o in parte, in partecipazioni in una società non quotata, i termini e le condizioni del Trasferimento dovranno prevedere (e nessun Diritto di Trascinamento potrà essere validamente esercitato nel caso in cui i termini e le condizioni del Trasferimento non prevedano) che i Soci Trascinati mantengano, in qualità di soci della suddetta società non quotata, un diritto di co-vendita nei confronti dei Soci B (ai medesimi termini e condizioni, *mutatis mutandis*, di cui al presente Statuto) nel caso di trasferimento delle partecipazioni in tale società non quotata assegnate al Socio B di Riferimento - fermo quanto previsto al successivo Art. 14, e, in generale, in ogni caso, ai medesimi termini e condizioni applicabili al Socio B di Riferimento come negoziati e concordati dal Socio B di Riferimento con il terzo Trasferitario per la cessione delle proprie Azioni (o, nel caso di cui al precedente Paragrafo 11.1(ii), concordati da FSI con il terzo Trasferitario per la cessione di tutte le partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento tempo per tempo di sua proprietà (direttamente o indirettamente) con riferimento alle Azioni e alla Società, senza tener conto di altre attività o passività del Socio B di Riferimento e/o, direttamente o indirettamente, di FSI), fermo restando che, senza pregiudizio per quanto eventualmente previsto nei Regolamenti SFP tempo per tempo approvati, in ogni caso: **(a)** le dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Trascinati saranno esclusivamente quelle riguardanti la titolarità della partecipazione, l'assenza di vincoli di qualsivoglia natura (ad eccezione di quelli previsti ai sensi del presente Statuto) sulla stessa e la propria capacità di trasferire validamente la suddetta partecipazione, e **(b)** i Soci Trascinati non saranno vincolati ad obblighi di non concorrenza e/o divieti di storno);
- (ii) il Trasferimento al terzo acquirente di tutte le Azioni detenute dai Soci Trascinati si perfezionerà contestualmente al Trasferimento al terzo acquirente da parte del Socio B di Riferimento di tutte le proprie Azioni (o, nel caso di cui al precedente Paragrafo 11.1(ii), al Trasferimento da parte di FSI delle partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento) e il prezzo dovuto ai Soci Trascinati sarà pagato contestualmente al

- pagamento del prezzo dovuto al Socio B di Riferimento (o, nel caso di cui al precedente Paragrafo 11.1(ii), al pagamento del prezzo dovuto a FSI); e
- (iii) in relazione al Trasferimento a seguito dell'esercizio del Diritto di Trascinamento, tutti i Soci sosterranno i costi ragionevolmente sostenuti in relazione all'operazione (c.d. *transaction costs*, ivi inclusi i costi che saranno ragionevolmente sostenuti dai Soci Trascinati) in proporzione alla percentuale che il corrispettivo dallo stesso percepito rappresenta rispetto al corrispettivo complessivo.
- 11.4 I Soci Trascinati saranno tenuti a comparire personalmente - ovvero, ove necessario, in persona del proprio legale rappresentante munito dei necessari poteri, o dando apposite istruzioni in tal senso alla società fiduciaria che detenga fiduciarmente le proprie Azioni conformemente alle previsioni del presente Statuto - presso il luogo e alla data in cui è prevista la cessione, come indicati nella Comunicazione di Trascinamento, per procedere al Trasferimento al terzo acquirente delle proprie rispettive Azioni.
- 11.5 Ove fosse esercitato il Diritto di Trascinamento non troverà applicazione il Diritto di Co-vendita di cui al successivo Art. 12.
- 11.6 Nel caso di inadempimento da parte di un Socio Trascinato a una qualsivoglia previsione del presente Art. 11 che abbia come effetto il mancato Trasferimento al terzo acquirente dell'intero capitale sociale della Società in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Trascinamento, si applicherà il diritto di riscatto di cui al successivo Paragrafo 11.7.
- 11.7 Il Socio B di Riferimento (o altro soggetto nominato dal Socio B di Riferimento, ivi inclusa la Società) avrà il diritto di riscattare la totalità (e non solo parte) delle Azioni detenute dal Socio Trascinato che si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'esercizio del Diritto di Trascinamento alle seguenti condizioni: (i) il diritto di riscatto potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Socio Trascinato inadempiente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato l'inadempimento (la "**Comunicazione di Riscatto**"); e (ii) il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni oggetto di riscatto - che sarà messo a disposizione del Socio Trascinato inadempiente presso un Notaio all'uopo incaricato e indicato nella Comunicazione di Riscatto contestualmente all'invio della medesima - sarà pari a quello al quale il Socio Trascinato inadempiente avrebbe dovuto Trasferire le sue Azioni ai sensi dei precedenti paragrafi del presente Articolo.
- 11.8 L'esercizio del diritto di riscatto, in quanto esercizio di un diritto potestativo ai sensi di legge, avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento della Comunicazione di Riscatto e pertanto comporterà, anche senza un'espressa manifestazione di volontà del Socio Trascinato inadempiente, l'acquisto delle Azioni riscattate in capo al Socio B di Riferimento (ovvero al diverso soggetto nominato dal Socio B di Riferimento), restando inteso che (i) gli amministratori della Società dovranno compiere quanto necessario affinché il Socio B di Riferimento (ovvero il diverso soggetto nominato dal Socio B di Riferimento) acquisti la piena titolarità delle Azioni riscattate e (ii) qualsiasi amministratore potrà provvedere all'annotazione nel libro dei Soci del Trasferimento a favore del Socio B di Riferimento (ovvero del diverso soggetto nominato dal Socio B di Riferimento) delle Azioni riscattate.

Art. 12 **(Diritto di Co-vendita)**

- 12.1 Una volta decorso il Periodo di Lock-up (ovvero anche nel corso del medesimo, ove consti il preventivo consenso scritto della maggioranza delle Azioni A), fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 12.6, in tutti i casi in cui

- (i) il Socio B di Riferimento intenda Trasferire a favore di un terzo Trasferitario (diverso da un’Affiliata o da una Parte Correlata) in tutto o in parte, le proprie Azioni (le “**Azioni Trasferite**”); o
- (ii) in caso di Detenzione Indiretta FSI, FSI intenda Trasferire a un terzo potenziale acquirente in tutto in parte le partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento tempo per tempo di sua proprietà (direttamente o indirettamente), e tale Trasferimento sia tale per cui FSI cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il Controllo della Società,

ciascun Socio A e ciascun Socio C e ciascun Socio D avrà il diritto di richiedere e ottenere (nel caso di cui al punto (ii) che precede, mediante esercizio del diritto di recesso tramite vendita al terzo Trasferitario, ovvero, qualora quest’ultimo non sia disposto ad acquistare tali Azioni, al Socio B di Riferimento) che il terzo Trasferitario acquisti (a) un numero di Azioni proporzionale al numero di Azioni Trasferite dal Socio B Trasferente, qualora i Soci B, a seguito del perfezionamento del Trasferimento, mantengano il Controllo della Società o (b) tutte le azioni dei Soci A e dei Soci C e dei Soci D che hanno esercitato il Diritto di Co-vendita qualora i Soci B, a seguito del perfezionamento del Trasferimento, perdano il Controllo della Società, ai termini e alle condizioni di cui al presente Art. 12 (il “**Diritto di Co-vendita**”).

12.2 Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio B di Riferimento dovrà inviare a ciascuno dei Soci A e a ciascuno dei Soci C e a ciascuno dei Soci D comunicazione scritta della sua intenzione di effettuare tale Trasferimento (la “**Comunicazione di Co-vendita**”), nella quale dovranno essere inclusi l’identificazione delle Azioni Trasferite e del terzo Trasferitario, l’indicazione del corrispettivo per Azione Trasferita (che, nel caso di cui al Paragrafo 12.1(ii), dovrà essere determinato con esclusivo riferimento al corrispettivo pattuito per le Azioni di titolarità del Socio B di Riferimento, senza tener conto di altre attività o passività del Socio B di Riferimento e/o di FSI) e tutti gli ulteriori termini e condizioni del Trasferimento delle Azioni Trasferite, nonché allegando, in buona fede e con trasparenza, l’eventuale offerta ricevuta dal terzo Trasferitario, e gli eventuali documenti concordati con, il terzo Trasferitario. Copia della Comunicazione di Co-vendita con le ricevute di consegna dovrà essere depositata presso la sede della Società.

12.3 Il Diritto di Co-vendita potrà essere esercitato da ciascun Socio A e da ciascun Socio C e da ciascun Socio D mediante comunicazione scritta da far pervenire al Socio B di Riferimento, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Co-vendita (la “**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita**”), nella quale il relativo Socio A e/o Socio C e/o Socio D dovrà dichiarare di voler esercitare il Diritto di Co-vendita. In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-vendita entro il predetto termine, le Azioni Trasferite (ovvero le partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento di proprietà di FSI (direttamente o indirettamente)) potranno essere Trasferite liberamente al terzo Trasferitario, alle condizioni indicate nella Comunicazione di Co-vendita, entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine per la consegna della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita.

12.4 Alla data di perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Trasferite:

- (i) il Socio B di Riferimento dovrà far sì che il terzo Trasferitario acquisti (ovvero, nel caso di cui al precedente Paragrafo 12.1(ii), qualora quest’ultimo non sia disposto ad acquistare tali Azioni, avrà l’obbligo di acquistare) le Azioni detenute dai Soci A e dai Soci C e dai Soci D che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita (i “**Soci Co-venditori**”): (a) contestualmente al perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Trasferite; (b) al medesimo corrispettivo unitario offerto dal terzo per le Azioni Trasferite (determinato in

conformità a quanto previsto dal precedente Paragrafo 12.2), fermo quanto previsto al successivo Art. 14, e, in generale, ai medesimi termini e condizioni, *mutatis mutandis*, applicabili al Trasferimento delle Azioni Trasferite, ivi incluse a titolo esemplificativo le dichiarazioni e garanzie (se del caso) prestate dal Socio B di Riferimento (o, nel caso di cui al Paragrafo 12.1(ii), da FSI, ma con esclusivo riferimento alle dichiarazioni e garanzie prestate in relazione alla Società e alle Società del Gruppo e non ad altre attività o passività del Socio B di Riferimento e/o, direttamente o indirettamente, di FSI) al terzo Trasferitario, nonché i conseguenti obblighi di indennizzo (in proporzione alle Azioni Trasferite e in via parziaria e non solidale) e l'eventuale deposito di parte del corrispettivo in *escrow* a garanzia dell'adempimento di tali obblighi, fatto salvo in ogni caso quanto previsto nei Regolamenti SFP tempo per tempo approvati; restando inteso che, ove il corrispettivo per il Trasferimento delle Azioni al terzo Trasferitario consista, in tutto o in parte, in partecipazioni in una società non quotata, i termini e le condizioni del Trasferimento dovranno prevedere che i Soci Co-venditori mantengano, in qualità di soci della suddetta società non quotata, un diritto di co-vendita nei confronti dei Soci B (ai medesimi termini e condizioni, *mutatis mutandis*, di cui al presente Statuto) nel caso di trasferimento delle partecipazioni in tale società non quotata assegnate al Socio B di Riferimento;

- (ii) i Soci Co-venditori: (a) avranno l'obbligo di Trasferire al terzo Trasferitario, contestualmente al Trasferimento da parte del Socio B di Riferimento (o, nel caso di cui all'Articolo 12.1(ii), al Trasferimento delle partecipazioni nel capitale sociale del Socio B di Riferimento di proprietà di FSI (direttamente o indirettamente)), le Azioni oggetto del Diritto di Co-vendita ai termini di cui al precedente punto (i); e
- (iii) in relazione al Trasferimento a seguito dell'esercizio del Diritto di Co-vendita, tutti i Soci coinvolti sosterranno i costi ragionevolmente sostenuti in relazione all'operazione (c.d. *transaction costs*, ivi inclusi i costi che saranno ragionevolmente sostenuti dai Soci Co-venditori) in proporzione alla percentuale che il corrispettivo dallo stesso percepito rappresenta rispetto al corrispettivo complessivo.

12.5 Ove il terzo Trasferitario delle Azioni Trasferite non intenda acquistare le Azioni dei Soci Co-venditori, o qualora non venga in altro modo perfezionato il Trasferimento delle Azioni di tali Soci Co-venditori ai medesimi termini e condizioni previsti per il Trasferimento da parte del Socio B di Riferimento nel rispetto di quanto previsto dal presente Art. 12, il Socio B di Riferimento non sarà responsabile nei confronti degli altri Soci, ma non potrà Trasferire le proprie Azioni a favore del terzo Trasferitario. Qualsiasi Trasferimento in violazione del presente Articolo sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, il consiglio di amministrazione non iscriverà nei libri sociali il Trasferimento e il Trasferitario che abbia acquistato Azioni in violazione di quanto qui previsto non sarà legittimato ad esercitare i diritti (sia amministrativi sia economici) inerenti alle Azioni acquistate. Qualora la violazione del presente Articolo consista nella violazione del Diritto di Co-vendita di cui al precedente Paragrafo 12.1(ii), i Soci Co-venditori avranno il diritto di far acquistare le proprie Azioni al Socio B di Riferimento che avrà l'obbligo di acquistarle, entro 10 giorni dalla richiesta dei Soci Co-venditori, ai termini e condizioni che avrebbero trovato applicazione nel caso di esercizio del Diritto di Co-vendita ai sensi del presente Articolo.

12.6 Il Diritto di Co-vendita non troverà applicazione con riferimento (i) ai Trasferimenti a favore di Società Collegate ai Soci B, (ii) ai Trasferimenti nel contesto di un'offerta pubblica di vendita finalizzata alla Quotazione (senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Paragrafo 13.1) e (iii) alla costituzione ed escussione di qualsiasi pegno costituito a garanzia di obbligazioni della Società e/o di altre Società del Gruppo e Trasferimenti conseguenti.

Art. 13
(Quotazione)

- 13.1 A partire dal termine del Periodo di Lock-up, il Socio B di Riferimento avrà il diritto di avviare un processo finalizzato alla Quotazione della Società.
- 13.2 Qualora il Socio B di Riferimento venda, in tutto o in parte, le proprie Azioni nel contesto della Quotazione, i Soci A, i Soci C e i Soci D (i) avranno il diritto di vendere, nel contesto della Quotazione, le proprie Azioni *pari passu* con il Socio B di Riferimento - che, correlativamente, avrà il diritto di pretendere e ottenere che i Soci A, i Soci C e i Soci D vendano, nel contesto della Quotazione, le proprie Azioni *pari passu* con il Socio B di Riferimento - e (ii) ove assunti anche dal Socio B di Riferimento, dovranno assumere impegni di *lock-up* post-Quotazione in linea con la prassi di mercato e tenendo anche conto delle indicazioni dei *global coordinators*.

Art. 14
(Ripartizione dei proventi)

- 14.1 Fermo quanto previsto nel successivo Paragrafo 14.2, nei casi di ripartizione dei proventi complessivi derivanti **(a)** da Trasferimenti nel contesto dei quali siano stati esercitati, alternativamente, il Diritto di Trascinamento (ivi incluso nel caso di esercizio del diritto di riscatto di cui al precedente paragrafo 11.7) o il Diritto di Co-vendita o comunque da Trasferimenti nel contesto dei quali siano state Trasferite tutte le Azioni A, le Azioni B e le Azioni D in circolazione, ovvero **(b)** da una Liquidazione Exit, la ripartizione di tali proventi tra i Soci sarà effettuata *pro quota* sulla base della partecipazione detenuta da ciascuno dei Soci nel capitale della Società, salvo il seguente aggiustamento:

l'importo spettante al Socio B di Riferimento dovrà essere aumentato, e l'importo spettante ai Soci A e ai Soci D dovrà essere corrispondentemente diminuito (rimanendo inteso che tale riduzione sarà ripartita *pro quota* tra tutti i Soci A e i Soci D), di un importo complessivo pari all'Importo dell'Indennizzo, senza pregiudizio e subordinatamente al successivo Paragrafo 14.4.

- 14.2 Qualora il consiglio di amministrazione della Società stabilisca in buona fede di non considerare una delle operazioni di cui al precedente Paragrafo 14.1 come un evento che dia diritto alla liquidazione degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società ai sensi dei regolamenti approvati in data 15 maggio 2024 dall'assemblea dei soci della Società ed eventualmente di modificare la definizione del predetto evento che dia diritto alla liquidazione degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società ai sensi dei suddetti regolamenti, in caso di perfezionamento di una delle operazioni di cui al precedente Paragrafo 14.1 non troveranno applicazione le previsioni relative alla ripartizione dei proventi di cui al precedente Paragrafo 14.1 e l'assemblea straordinaria della Società potrà eventualmente modificare, su proposta in buona fede del consiglio di amministrazione e con i quorum ordinari di legge, le previsioni del precedente Paragrafo 14.1(a) e (b) relative alle operazioni al perfezionamento delle quali opera la suddetta ripartizione dei proventi di cui al precedente Paragrafo 14.1 al fine di conformarle, come necessario, alle modifiche apportate dal consiglio di amministrazione della Società ai suddetti regolamenti.
- 14.3 L'aggiustamento di cui al precedente Paragrafo 14.1 sarà effettuato:
- (i) qualora il corrispettivo da ripartirsi consista esclusivamente in denaro, in denaro;
 - (ii) qualora il corrispettivo da ripartirsi consista esclusivamente in beni diversi dal denaro (ivi incluse partecipazioni sociali), mediante assegnazione al Socio B di Riferimento di un numero (ovvero di una porzione) aggiuntivo (rispetto al *pro quota*) di tali beni per un valore (determinato in base al valore attribuito a tali beni nel contesto delle operazioni di cui ai

precedenti Paragrafi 14.1(a) o 14.1(b)) pari all'importo dell'Importo dell'Indennizzo;

- (iii) qualora il corrispettivo da ripartirsi consista in parte in denaro e in parte in beni diversi dal denaro (ivi incluse partecipazioni sociali), prioritariamente in denaro e, solo qualora la porzione in denaro del corrispettivo sia inferiore all'importo dell'Importo dell'Indennizzo, per l'eccedenza, mediante assegnazione al Socio B di Riferimento di un numero (ovvero di una porzione) aggiuntivo (rispetto al *pro quota*) di tali beni diversi dal denaro (determinato in base al valore attribuito a tali beni nel contesto delle operazioni di cui ai precedenti Paragrafi 14.1(a) o 14.1(b)) per un valore pari all'importo residuo dell'Importo dell'Indennizzo.
- 14.4 Qualora, a seguito di qualsivoglia operazione, siano Trasferite, successivamente alla Data di Emissione Azioni B, al Socio B di Riferimento Azioni dei Soci A e/o dei Soci D, l'importo spettante al Socio B di Riferimento ai sensi del presente Articolo sarà diminuito di un importo pari all'Importo dell'Indennizzo (diverso dalla porzione dell'Importo dell'Indennizzo eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 10.7(A)(1) dell'Accordo tra Soci, porzione che non subirà alcuna riduzione ai sensi del presente Articolo 14.4) che sarebbe stato dovuto dal Socio A e/o dal Socio D Trasferente qualora non avesse effettuato il Trasferimento in favore del Socio B di Riferimento.

Titolo III ASSEMBLEA

Art. 15 (Convocazione dell'assemblea)

- 15.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa, senza pregiudizio del successivo Paragrafo 16.3.
- 15.2 L'assemblea è convocata, fatta salva la competenza collegiale del consiglio di amministrazione e di ogni altro legittimato ai sensi di legge, anche dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore delegato, se nominato, o da due membri del consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail con conferma di avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci cui spetta il diritto di voto, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 15.3 L'avviso può anche contenere la convocazione dell'assemblea in una seconda convocazione, purché nello stesso luogo e in giorno diverso da quello fissato per la prima adunanza. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale a scelta dell'organo amministrativo, da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 15.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale con diritto di voto e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 15.5 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; in particolare è necessario che:

- (i) nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio;
 - (ii) sia consentito al presidente dell'assemblea (o al soggetto dallo stesso incaricato) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 15.6 È altresì consentito che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante teleconferenza o videoconferenza potendo, in questo caso, il presidente e il segretario della riunione potranno anche collegarsi da luoghi diversi.
- 15.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.
- 15.8 Ciascun Socio cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di legge, e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.
- 15.9 L'assemblea per l'approvazione del bilancio è tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società ovvero qualora debba essere redatto il bilancio consolidato.

Art. 16

(Competenze e maggioranze assembleari)

- 16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.2 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge, fatto salvo quanto altrimenti previsto ai sensi del presente Statuto (e quanto previsto al successivo Paragrafo 16.3).
- 16.3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2376 del Codice Civile, in relazione alle seguenti materie (le "**Materie Rilevanti Assembleari**"), l'assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, inclusa in ogni caso la presenza e il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A1:
- (a) aumenti di capitale (sia con diritto di opzione sia con limitazione o esclusione del diritto di opzione), anche a servizio della conversione di obbligazioni convertibili o di Strumenti Finanziari, deliberati **(A)** a un prezzo di emissione delle Azioni di nuova emissione che, secondo la "*fairness opinion*" di cui al successivo Paragrafo 16.4, sia inferiore al loro Valore di Mercato o comunque **e/o (B)** a un prezzo di emissione delle Azioni di nuova emissione che rifletta un *equity value* della Società pre-aumento di capitale inferiore al Valore di Riferimento **e/o (C)** con esclusione o limitazione del diritto di opzione, qualora tale esclusione o limitazione non si applichi (in tutto o in parte) ai Soci B; fermo restando che le disposizioni di cui al presente Paragrafo 16.3(a) non troveranno applicazione con riferimento agli aumenti di capitale (i) deliberati nei casi in cui la Società si trovi in una

delle situazioni di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-*bis* o 2482-*ter* del Codice Civile; ovvero (ii) la cui deliberazione avvenga a seguito della violazione da parte della Società o di altra Società del Gruppo dei *covenant* previsti nei contratti di finanziamento in essere; ovvero (iii) la cui deliberazione avvenga in una situazione in cui la Società non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni alle rispettive scadenze con mezzi ordinari, i quali saranno deliberati in ogni caso con le ordinarie maggioranze di legge;

- (b) costituzione di patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice Civile;
 - (c) modifiche dello Statuto - anche a seguito di fusioni o scissioni - che comportino: (i) l'eliminazione del Diritto di Co-Vendita (o modifiche sostanziali allo stesso peggiorative per le Azioni A1), ovvero (ii) l'eliminazione del Periodo di Lock-up (o la riduzione della durata del Periodo di Lock-up), ovvero (iii) la soppressione del diritto delle Azioni A1 di designare un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Paragrafo 20.2 e 20.5; (iv) l'eliminazione o riduzione delle materie la cui approvazione da parte dell'assemblea richieda il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A1 di cui al presente Paragrafo 16.3; (v) l'eliminazione o riduzione delle materie la cui approvazione da parte del consiglio di amministrazione richieda il voto favorevole dell'Amministratore A1 di cui al Paragrafo 22.5;
 - (d) liquidazione o scioglimento della Società e nomina, sostituzione e conferimento dei poteri dei liquidatori;
 - (e) trasferimento della sede legale della Società all'estero;
 - (f) la modifica della delibera di cui al paragrafo 20.2(i).
- 16.4 Salvo l'assemblea stabilisca diversamente con voto unanime, l'assemblea potrà deliberare in merito ad aumenti di capitale (sia con sia senza esclusione o limitazione del diritto di opzione) soltanto a condizione che sia stata resa disponibile ai soci mediante deposito presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data dell'assemblea chiamata a deliberare l'aumento di capitale in questione una "*fairness opinion*" predisposti, su incarico del consiglio di amministrazione e con spese a carico della Società, da una società di revisione con sede a Milano individuata fra le c.d. "*big four*" (*i.e.*, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG o Pricewaterhousecoopers) o tra le ulteriori società di revisione di primario *standing* o tra le banche d'affari di primario *standing* che attestino se il prezzo di emissione delle nuove Azioni (i) sia o meno almeno pari al Valore di Mercato delle stesse e (ii) rifletta o meno un *equity value* della Società pre-aumento di capitale almeno pari al Valore di Riferimento.

Art. 17 (Diritto di voto)

- 17.1 Il diritto di voto spetta a tutte le Azioni diverse dalle Azioni C e dalle Azioni D.

Art. 18 (Presidenza dell'assemblea)

- 18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dai Soci intervenuti.
- 18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione, e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

18.3 Per le delibere dell'assemblea straordinaria e in ogni altro caso in cui il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 19
(Assemblee speciali)

19.1 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze previste dalla legge per le assemblee straordinarie.

19.2 Le assemblee speciali sono convocate ai sensi del Paragrafo 15.2. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto con riferimento all'assemblea.

Titolo IV
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 20
(Nomina degli amministratori)

20.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero, compreso tra 5 e 15 componenti, determinato dall'assemblea a maggioranza all'atto della nomina.

20.2 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni che seguono:

(i) finché vi saranno Azioni A1 in circolazione, 1 (uno) amministratore (l'“**Amministratore A1**”) è designato dalla maggioranza delle Azioni A1 tra (A) le persone indicate nella delibera dell'assemblea ordinaria della Società approvata in data 15 maggio 2024 (come eventualmente modificata dall'assemblea con il quorum di cui al Paragrafo 16.3) o (B) persone non indicate nella delibera di cui al punto (A) che precede rispetto alle quali il Socio B di Riferimento abbia espresso il proprio previo gradimento, che il Socio B di Riferimento potrà negare (in maniera non irragionevole) motivando le ragioni del diniego;

(ii) gli altri amministratori sono nominati su designazione del Socio B di Riferimento.

20.3 Gli amministratori che non fossero designati con le modalità di cui sopra sono nominati con le maggioranze di legge. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

20.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo (salvo che gli amministratori designati dai Soci A1 potranno essere revocati solo dalla maggioranza dei Soci A1, salvo il caso di revoca per giusta causa, ma senza pregiudizio del successivo Paragrafo 20.5).

20.5 Qualora, per qualsiasi motivo, un amministratore designato dai Soci A1 venga a cessare dall'incarico, l'amministratore in sostituzione sarà nominato nel contesto dell'assemblea dei Soci da parte dei Soci A1 in conformità con quanto indicato nel precedente Paragrafo 20.2.

20.6 Il consiglio di amministrazione nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, il presidente del consiglio di amministrazione, ove quest'ultimo non sia già stato nominato dall'assemblea dei Soci con le maggioranze di legge.

Art. 21

(Poteri degli amministratori - altri organi)

- 21.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati espressamente all'assemblea dalla legge o dallo Statuto.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, può delegare le proprie attribuzioni e i propri poteri, in tutto o in parte, ad un solo amministratore delegato e ad uno o più consiglieri delegati.
- 21.3 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con periodicità trimestrale ai sensi dell'articolo 2381, quinto comma, del Codice Civile.
- 21.4 Il consiglio di amministrazione può altresì costituire al proprio interno comitati esecutivi o consultivi, restando inteso che, previa assunzione di adeguati obblighi di riservatezza, gli eventuali comitati consultivi potranno essere composti anche da soggetti diversi dagli amministratori.
- 21.5 Senza pregiudizio per la generalità di quanto previsto al precedente Paragrafo 21.4, il consiglio di amministrazione, al fine di supportare la propria attività, potrà in ogni caso costituire, deliberando con le maggioranze di legge:
- (i) un comitato strategico, che potrà essere composto anche da non amministratori e che avrà il compito di analizzare l'andamento strategico della Società e, su richiesta del consiglio di amministrazione, di fornire pareri in materia di strategia al consiglio di amministrazione; e
 - (ii) un comitato che fornirà al consiglio di amministrazione un supporto sulle strategie ESG e di *cyber-security* (il "Comitato ESG-Cyber"), che sarà composto da 4 (quattro) membri (incluso il relativo presidente),
- restando inteso che:
- (a) le relative deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti dei presenti (e, in caso di parità di voti, con prevalenza del voto del presidente del comitato) e avranno carattere puramente consultivo e propositivo non vincolante per il consiglio di amministrazione;
 - (b) le relative riunioni dovranno essere convocate dal presidente del comitato su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti;
 - (c) le riunioni del comitato strategico dovranno tenersi almeno una volta all'anno e in tale ambito potrà essere redatta una relazione per il consiglio di amministrazione con raccomandazioni strategiche;
 - (d) le riunioni del Comitato ESG-Cyber dovranno tenersi con cadenza almeno trimestrale;
 - (e) il consiglio di amministrazione, con delibera assunta con le maggioranze di legge, potrà deliberare di attribuire ai membri del Comitato ESG-Cyber diversi dai membri del consiglio di amministrazione stesso una remunerazione per lo svolgimento di tale incarico.
- 21.6 Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali e procuratori per specifici atti, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

Art. 22

(Convocazione del consiglio - maggioranze consiliari)

- 22.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione di

propria iniziativa ovvero su richiesta dell'amministratore delegato, se nominato, o di almeno due consiglieri.

- 22.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogniquale volta sia ritenuto opportuno, e la convocazione viene effettuata mediante avviso fatto pervenire almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata a.r. o e-mail. Nei casi di urgenza, il suddetto termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
- 22.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 22.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti, salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo 22.5.
- 22.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ad operazioni con FSI o Affiliati a Soci B (diversi da società partecipate in via diretta o indiretta dalla Società) e con società che, direttamente o indirettamente, siano Controllate da, o soggette a comune Controllo con, altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A., non potranno essere validamente adottate se non con il voto favorevole dell'Amministratore A.I.
- 22.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione constano da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 22.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dall'amministratore delegato, ove nominato, o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dagli amministratori intervenuti.
- 22.8 Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti alla riunione; in particolare è necessario che:
- (i) nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio;
 - (ii) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 22.9 È altresì consentito che la riunione si svolga esclusivamente mediante teleconferenza o videoconferenza potendo, in questo caso, il presidente e il segretario della riunione collegarsi da luoghi diversi. In tale caso, la delibera del consiglio di amministrazione dovrà constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.
- 22.10 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati

previamente informati della riunione (anche senza le particolari formalità di cui al precedente Paragrafo 22.2).

Art. 23

(Rappresentanza della Società e compensi degli amministratori)

- 23.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente o collettivamente, alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi.
- 23.2 Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'espletamento della carica, salvo che sia diversamente deliberato dall'assemblea dei Soci, nel qual caso l'assemblea può anche determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche) demandando al consiglio di amministrazione la relativa ripartizione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica, che saranno rimborsate dalla Società previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24

(Collegio sindacale)

- 24.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
- 24.2 I sindaci sono nominati dall'assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni che seguono:
- (i) 2 (due) sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del collegio sindacale, ed 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea dei Soci su designazione del Socio B di Riferimento;
 - (ii) 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente saranno designati con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A1, laddove esistenti, fermo restando che, qualora non vi siano Azioni A1, tutti i membri del collegio sindacale saranno nominati dall'assemblea dei Soci su designazione del Socio B di Riferimento.
- 24.3 I sindaci che non fossero designati con le modalità di cui sopra sono nominati con le maggioranze di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.
- 24.4 Il collegio sindacale adempie ai doveri di cui all'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile. Il collegio sindacale si riunisce con cadenza almeno trimestrale su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 24.5 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste dal precedente Paragrafo 22.8, nonché con le modalità di cui al precedente Paragrafo 22.9.

Art. 25

(Revisione legale dei conti)

- 25.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale non sia obbligatoria, la Società potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, il quale, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 25.2 L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 25.3 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge.

Titolo VI

BILANCIO DI ESERCIZIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

(Esercizio sociale e bilancio)

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 27

(Destinazione degli utili netti)

- 27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che disporrà l'assemblea all'atto della approvazione del bilancio.
- 27.2 I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della Società dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

Titolo VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 28

(Scioglimento della Società)

- 28.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.
- 28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
- 28.3 L'assemblea straordinaria nominerà, con le maggioranze di cui al precedente Paragrafo 16.3, uno o più liquidatori, determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 (Recesso)

- 29.1 I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso di deliberazioni che stabiliscono la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni (purché tale introduzione o rimozione di vincoli operi con riferimento anche alle Azioni B e, comunque, a qualsiasi azionista che, direttamente o indirettamente, sia Affiliato o Parte Correlata del Socio B di Riferimento e/o Controllato da, o soggetto a comune Controllo con altri fondi di investimento gestiti da FSI SGR S.p.A.). In tutti i casi di recesso, la procedura di recesso e il valore di liquidazione delle Azioni saranno quelli previsti dalla legge, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 30 (Arbitrato)

- 30.1 Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato assoggettato al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
- 30.2 Il luogo dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana.
- 30.3 Il lodo arbitrale sarà definitivo e non appellabile nella massima misura permessa dalla legge.
- 30.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- 30.5 La presente clausola compromissoria non opererà con riferimento a qualsiasi controversia che, a norma di legge, non sia compromettibile in arbitrato e per tutti i provvedimenti che per loro natura non possano essere emanati da arbitri, nel qual caso sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Art. 31 (Responsabile dell'impatto e rendicontazione)

- 31.1 Il consiglio di amministrazione, deliberando con le maggioranze di cui ai precedenti Paragrafi 22.3 e 22.4, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente Art. 5. Tale soggetto (ovvero ciascuno di tali soggetti) è denominato Responsabile dell'Impatto.
- 31.2 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio, che include:
- (i) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato tale perseguimento;
 - (ii) la valutazione dell'impatto generato, effettuata utilizzando lo standard di valutazione

esterno di cui all'Allegato 4 della Legge 208/15, comprendente le aree di valutazione identificate nell'Allegato 5 della medesima Legge;

- (iii) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata sul sito internet della Società nell'apposita sezione di Responsabilità Sociale. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Art. 32
(Rinvio alla legge)

- 32.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Julio Rodinó di Migliore